

**IT**

**XXXX**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, xx.xx.2001  
COM(2001) xxxx def.

Progetto di proposta di

**DIRETTIVA ../.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II)**

(PRESENTATA DALLA COMMISSIONE)

## INDICE

1.	Introduzione .....	3
2.	Motivazione della proposta.....	3
2.1.	Modifiche conseguenti all'incidente di Baia Mare .....	3
2.2.	Modifiche conseguenti all'incidente di Enschede .....	6
2.3.	Modifiche conseguenti a studi su sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente.....	8
2.3.1.	Sostanze cancerogene .....	9
2.3.2.	Sostanze pericolose per l'ambiente.....	10
2.4.	Modifiche redazionali .....	11
2.4.1.	Nota 3 b) 1), secondo trattino dell'allegato I, parte 2 .....	11
2.4.2.	Nota 3 c) 2) dell'allegato I, parte 2 .....	11
2.4.3.	Nota 3 c) 3) dell'allegato I, parte 2 .....	11
3.	Base giuridica.....	12
4.	Risultati delle consultazioni con le parti interessate .....	12

## RELAZIONE

### 1. INTRODUZIONE

La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose<sup>1</sup>, nota come direttiva Seveso II, mira a prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un livello elevato di protezione in tutta la Comunità.

La novità principale contenuta nella direttiva Seveso II, che deve essere applicata negli Stati membri dal 3 febbraio 1999, è l'obbligo, da parte dei gestori di impianti industriali, di mettere in atto *sistemi di gestione della sicurezza* che comprendano una valutazione dettagliata dei pericoli utilizzando possibili scenari di eventi. Tale valutazione dei rischi è fondamentale ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti. La direttiva prevede anche l'obbligo di fornire informazioni al pubblico sui rischi industriali e sul comportamento da tenere in caso di incidente, ravvisando in queste informazioni un elemento di importanza essenziale per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.

Alla luce di recenti incidenti industriali e delle indicazioni emerse da studi sulle sostanze cancerogene e sulle sostanze pericolose per l'ambiente eseguiti dalla Commissione su richiesta del Consiglio, risulta necessario ampliare il campo di applicazione della direttiva al fine di conseguire le finalità di protezione della direttiva stessa.

### 2. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

#### 2.1. Modifiche conseguenti all'incidente di Baia Mare

L'inquinamento da cianuro del fiume Tibisco causato dal cedimento della diga attorno al bacino di decantazione di sterili di Baia Mare (Romania) avvenuto nel gennaio dello scorso anno ed un incidente analogo avvenuto nel 1998 ad Aznalcóllar (Spagna), dove il cedimento di una diga ha contaminato l'ambiente del parco nazionale di Coto Doñana, hanno sollevato interrogativi sull'efficacia delle politiche comunitarie intese a prevenire simili catastrofi, sottolineando la necessità di una politica ambientale più mirata in questo campo.

Il campo di applicazione "classico" della direttiva Seveso II sono gli impianti chimici e i depositi nei quali siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a determinati livelli soglia. L'articolo 4, lettera e) della direttiva esclude dal campo di applicazione "*l'attività delle industrie estrattive consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o*

---

<sup>1</sup> G.U. L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

*mediante trivellazione"*; alla lettera f) del medesimo articolo vengono inoltre escluse le *"discariche di rifiuti."*

Tali esclusioni erano già previste nella direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali<sup>2</sup> (la prima direttiva Seveso) che non si applicava alle *"attività estrattive e altre attività minerarie né agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie, a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti."*

Quando la proposta di direttiva Seveso II<sup>3</sup> fu presentata al Consiglio e al Parlamento europeo, nella relazione si giustificava il mantenimento delle suddette esclusioni adducendo a motivazione il fatto che *"anche se queste zone presentano un rischio di incidente rilevante, non rientrano facilmente nel campo di applicazione della proposta a causa di alcune esigenze o rischi particolari"*.

Il 23 ottobre 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo *"Sicurezza delle attività minerarie: situazione dopo i recenti incidenti"*<sup>4</sup>, in cui descrive le misure che intende attuare in seguito ai recenti incidenti minerari, come già annunciato nella comunicazione *"Promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva non energetica dell'UE"* del 3 maggio 2000<sup>5</sup>.

La comunicazione fa il quadro sull'attuale normativa ambientale comunitaria applicabile alle attività minerarie e definisce tre azioni prioritarie intese a migliorare la sicurezza delle miniere e riconducibili rispettivamente alla gestione dei rischi industriali, alla gestione dei rifiuti di miniera e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento:

- modifica della direttiva Seveso II al fine di inserirvi in maniera inequivocabile la preparazione dei minerali, ed in particolare i bacini di decantazione o le dighe per gli sterili impiegati nell'ambito di tale preparazione. Questa modifica assoggetterebbe i gestori di impianti industriali che svolgono queste attività all'obbligo di mettere in atto sistemi di gestione della sicurezza, compresa una valutazione dettagliata dei rischi fondata su possibili scenari di incidenti;
- un'iniziativa sulla gestione dei rifiuti di miniera riguardante gli aspetti ambientali della gestione di tali rifiuti e le migliori prassi atte a prevenire i danni ambientali legati alla gestione dei rifiuti;
- un documento di riferimento sulle BAT (BREF) nel contesto della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla

---

<sup>2</sup> GU L 230 del 5.8.1982, pag. 1.

<sup>3</sup> GU C 106 del 14.4.1994, pag. 4.

<sup>4</sup> COM (2000) 664 def.

<sup>5</sup> COM (2000) 265 def.

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>6</sup> (nota come direttiva IPPC) che descriva le migliori tecniche disponibili (BAT) per ridurre l'inquinamento ordinario e prevenire o ridurre gli incidenti nel settore dell'estrazione dei metalli non ferrosi.

La proposta di modifica della direttiva Seveso II e l'iniziativa sulla gestione dei rifiuti di miniera rientrano anche tra le azioni previste nella comunicazione della Commissione sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea<sup>7</sup>. Anche la relazione finale della task force "Baia Mare" (BMFT)<sup>8</sup>, un gruppo di lavoro internazionale istituito per stabilire le modalità dell'incidente, accertarne le cause e definire le iniziative da attuare per ridurre i rischi per il futuro, avalla gli orientamenti generali definiti nella già citata comunicazione.

La direttiva Seveso II lascia, riguardo al campo di applicazione, un certo margine di interpretazione che potrebbe essere utilizzato per escludere le attività di lavorazione e/o i bacini di decantazione o le dighe. Nel testo della direttiva non viene infatti precisato se l'attività nel suo complesso (estrazione, lavorazione e deposito) debba essere considerata come un unico stabilimento oppure come due (o più) stabilimenti distinti.

In base alla definizione contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, per "stabilimento" si intende "tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse."

Se si considera un bacino di decantazione come un'infrastruttura o un'attività connessa all'estrazione e alla lavorazione dei minerali, l'intera attività viene a rappresentare un unico stabilimento. In questo caso, si può sostenere che l'esclusione di cui all'articolo 4, lettera e) riguardi tutte le attività delle industrie estrattive o, in subordine, che il termine "estrazione" si applichi sia all'estrazione propriamente detta che alla lavorazione dei minerali. In entrambi i casi, l'intero stabilimento risulta escluso dal campo di applicazione della direttiva.

Al contrario, se non si considera un bacino di decantazione come un'infrastruttura o un'attività connessa all'estrazione e alla lavorazione (dal momento che il bacino può essere situato a chilometri di distanza dal luogo in cui vengono svolte le attività di estrazione e lavorazione), il bacino di decantazione stesso viene a rappresentare uno stabilimento separato. In questo caso, si può sostenere che il bacino di decantazione sia una *discarica di rifiuti*, e come tale è escluso dal campo di applicazione della direttiva Seveso II, ai sensi dell'articolo 4, lettera f) della medesima direttiva.

Per eliminare questi elementi di ambiguità, la Commissione propone di modificare nel modo seguente l'articolo 4, lettere e) ed f) della direttiva:

---

<sup>6</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 1.

<sup>7</sup> COM (2001) 31 def.

<sup>8</sup> *Report of the International Task Force for Assessing the Baia Mare Accident*, dicembre 2000.

“e) all'estrazione di minerali in miniere e cave o mediante trivellazione per scopi di prospezione o coltivazione, ma non di deposito o lavorazione di sostanze pericolose;”

“f) alle discariche di rifiuti *ad eccezione dei bacini di decantazione o delle dighe impiegati nell'ambito della preparazione dei minerali.*”

## **2.2. Modifiche conseguenti all'incidente di Enschede**

Il 13 maggio 2000, una serie di esplosioni avvenuta a Enschede (Paesi Bassi) nello stabilimento della società Fireworks S.E, in cui venivano stoccati e prodotti fuochi d'artificio, ha causato la morte di 21 persone ed il ferimento di altre 1 000. L'incidente ha inoltre provocato gravi danni ad un'estesa area nelle immediate vicinanze della fabbrica, tra cui un quartiere residenziale e la birreria Grolsch (all'interno della quale si trovava un grande impianto di refrigerazione ad ammoniacca). Sono state avviate indagini sulle cause fisiche e organizzative per accertare come si sia potuto verificare un incidente di queste dimensioni.

La Fireworks S.E. era titolare di un'autorizzazione per 159 tonnellate di fuochi d'artificio, ma lo stabilimento non rientrava nel campo di applicazione della direttiva Seveso II.

L'ambito di applicazione della direttiva è definito dalla presenza, effettiva o prevista, di sostanze pericolose in quantità superiori alle quantità limite stabilite (livelli soglia). L'allegato I della direttiva contiene un elenco di sostanze specificate (parte 1) ed un elenco di *categorie generiche* di sostanze e preparati, ad esempio tossici, esplosivi o infiammabili (parte 2). Le quantità limite assegnate alle sostanze pirotecniche sono di 50 tonnellate ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 (per gli stabilimenti detti “di livello inferiore”, soggetti ad una serie ridotta di obblighi) e 200 tonnellate ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 (per gli stabilimenti detti “di livello superiore”, soggetti alla serie completa di obblighi).

Tuttavia, ai fini del calcolo delle quantità limite si tiene conto unicamente della presenza di sostanze pirotecniche, escludendo quindi gli imballaggi, ecc. Nel caso della Fireworks S.E., il totale delle sostanze pirotecniche ammontava a circa 48 tonnellate, ed era quindi di poco inferiore alla quantità limite assegnata per gli stabilimenti “di livello inferiore”.

In seguito all'incidente, il Comitato delle autorità competenti (CCA) istituito ai sensi della direttiva Seveso II ha organizzato un convegno, svoltosi il 27 settembre 2000, per riesaminare i recenti incidenti gravi che hanno visto implicati esplosivi e sostanze pirotecniche. Il convegno aveva tra gli obiettivi anche l'acquisizione di maggiori informazioni sull'impianto delle normative nazionali finalizzate alla prevenzione degli incidenti, sulle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'applicazione di tali normative e sui possibili miglioramenti. Una relazione sul convegno è stata stilata

dall'Ufficio rischi di incidenti rilevanti (MAHB) del Centro comune di ricerca di Ispra<sup>9</sup>.

Dal convegno è emerso che il campo d'applicazione e l'impianto delle normative nazionali sulle sostanze pirotecniche variano notevolmente da Stato a Stato, soprattutto per quanto riguarda le quantità limite ed i metodi di classificazione degli esplosivi e delle sostanze pirotecniche. In sei Stati membri (Finlandia, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito) le normative si applicano a molte più strutture di quelle previste dalla direttiva Seveso II.

Inoltre, l'esperienza maturata da diversi Stati membri nell'applicazione della direttiva Seveso II, e in particolare l'esperienza dei Paesi Bassi in relazione all'incidente di Enschede, indicano che è necessaria una definizione più precisa delle sostanze esplosive e pirotecniche ai fini dell'applicazione della direttiva. Per questo, alcuni Stati membri utilizzano il sistema di classificazione previsto dall'Accordo europeo delle Nazioni Unite sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR/ONU) per dare maggiore precisione alle definizioni della direttiva Seveso.

Un altro aspetto importante della direttiva Seveso II è che contiene, per la prima volta, una disposizione relativa al controllo dell'urbanizzazione (articolo 12). Tale disposizione rispecchia la richiesta, formulata dal Consiglio dopo l'incidente di Bhopal del 1984, che nell'elaborazione delle normative sui rischi di incidenti rilevanti si tenga conto delle implicazioni legate alla pianificazione dell'uso del territorio. L'articolo 12 impone agli Stati membri di controllare l'*insediamento* degli stabilimenti nuovi, le *modifiche* degli stabilimenti esistenti ed i nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quali "*vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico e zone residenziali*". A lungo termine, le politiche in materia di destinazione e utilizzazione dei suoli dovranno garantire il mantenimento di *opportune distanze* tra gli stabilimenti che presentano rischi di incidenti rilevanti e le zone residenziali. Per gli stabilimenti che già esistono nelle vicinanze di zone residenziali, la direttiva Seveso II stabilisce che debbano essere prese in considerazione *misure tecniche complementari* per non accrescere i rischi per le persone.

La Commissione ritiene che, inserendo gli stabilimenti come la Fireworks S.E. nel campo di applicazione della direttiva Seveso II, gli obblighi imposti da questa direttiva riguardo ai sistemi di gestione della sicurezza, ai piani di emergenza esterni e al controllo della pianificazione dell'occupazione dei suoli potranno contribuire a ridurre le conseguenze di incidenti simili a quello di Enschede o addirittura ad evitarli. È evidente però che la normativa non può garantire il conseguimento delle finalità di protezione se non viene rispettata dai gestori degli impianti industriali e/o dalle pubbliche autorità incaricate della sua attuazione.

---

<sup>9</sup> Convegno sugli esplosivi e sulle sostanze pirotecniche, 27 settembre 2000, Marsiglia (Francia), relazione e conclusioni.



Sulla base dello scambio di esperienze con gli Stati membri e delle conoscenze acquisite in occasione del convegno, la Commissione propone di:

- modificare l'allegato I, parte 2, punto 4 (sostanze esplosive o pirotecniche) della direttiva Seveso II e ridurre da 50 a 5 tonnellate la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7, e da 200 a 20 tonnellate la quantità limite ai fini dell'applicazione dell'articolo 9;
- modificare l'allegato I, parte 2, punto 5 (sostanze altamente esplosive) della direttiva e ridurre da 10 a 1 tonnellata la quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7, e da 50 a 5 tonnellate la quantità limite ai fini dell'applicazione dell'articolo 9;
- modificare le definizioni relative alle sostanze esplosive, pirotecniche e altamente esplosive contenute nella nota 2 dell'allegato I, parte 2 della direttiva e inserire un riferimento alla direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, tramite cui è stato recepito nel diritto comunitario il sistema di classificazione ADR/ONU.

### **2.3. Modifiche conseguenti a studi su sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente**

L'elenco di sostanze specificate di cui all'allegato I, parte 1 della direttiva Seveso II comprende un elenco di "sostanze cancerogene" a cui è assegnata una quantità limite di 1 kg, mentre nell'allegato I, parte 2 della direttiva è presente una categoria denominata "*sostanze pericolose per l'ambiente*" in cui rientrano sostanze pericolose che si ritiene presentino rischi di incidenti rilevanti per l'ambiente acquatico. Si tratta di sostanze molto tossiche per gli organismi acquatici (frase di rischio R50, comprensiva delle frasi R50/53) o tossiche per gli organismi acquatici (frase di rischio R51) e in grado di causare effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico (frase di rischio R53).

Durante le discussioni sulla direttiva Seveso II, in Consiglio sono stati sollevati interrogativi circa le basi scientifiche e pratiche dell'elenco delle sostanze cancerogene specificate e l'adeguatezza delle quantità limite definite per le sostanze pericolose per l'ambiente. Nell'adottare la direttiva, il Consiglio ha perciò chiesto alla Commissione di eseguire studi specifici su questi aspetti e di presentare relazioni a riguardo, accompagnandole all'occorrenza con proposte di modifica della direttiva.

In risposta a questa richiesta la Commissione, consultato il Comitato delle autorità competenti (CCA) istituito ai sensi della prima direttiva Seveso, ha costituito due gruppi tecnici di lavoro (TWG 7 e 8), ciascuno dei quali si è riunito quattro volte presso l'Ufficio rischi di incidenti rilevanti (MAHB).

Nelle relazioni finali, consegnate nell'aprile 2000<sup>10,11</sup>, i gruppi tecnici di lavoro hanno sottolineato l'opportunità di un ampliamento dell'elenco delle sostanze cancerogene e di una consistente riduzione delle quantità limite assegnate alle sostanze pericolose per l'ambiente.

### *2.3.1. Sostanze cancerogene*

Il TWG 8 ha stabilito che è opportuno considerare con particolare attenzione le sostanze altamente cancerogene, nonché le sostanze mediamente cancerogene allorché sia comprovato che esse possono causare effetti anche in seguito ad una singola esposizione. Il gruppo ha preso in considerazione anche le sostanze mediamente cancerogene che vengono prodotte in quantità rilevanti nell'UE. Attenendosi alle indicazioni fornite, la Commissione propone di aggiungere le sostanze indicate in appresso all'elenco delle "sostanze cancerogene" già contenuto nell'allegato I, parte 1 della direttiva Seveso II:

*acrilammide*

*1,2-dibromo-3-cloropropano*

*1,2-dimetilidrazina*

*solfo di dimetile*

*solfo di dietile*

*benzotricloruro*

*idrazina*

*1,2-dibromoetano.*

La Commissione propone inoltre di innalzare le quantità limite dell'intero gruppo delle "sostanze cancerogene" da 1 kg a 0,5 tonnellate ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 e a 2 tonnellate ai fini dell'applicazione dell'articolo 9. Tale aumento è giustificato in relazione alla quantità limite assegnata alla TCDD (1 kg), che ha un potenziale di nocività molto superiore rispetto a tutte le altre sostanze cancerogene. L'applicazione del principio dell'equivalenza degli effetti avrebbe addirittura portato a definire quantità limite simili a quelle assegnate alle sostanze "molto tossiche", pari a 5 e 20 tonnellate; tuttavia, viste le preoccupazioni che sollevano nel pubblico le sostanze cancerogene e tenuto conto del "principio di precauzione" in

---

<sup>10</sup> Relazione finale *Carcinogens in the context of Council Directive 96/82/EC – Report by Technical Working Group 8*, a cura di Michalis Christou, Ufficio rischi di incidenti rilevanti, Istituto dei sistemi, dell'informatica e della sicurezza, Centro comune di ricerca, aprile 2000.

<sup>11</sup> Relazione finale *Substances dangerous for the environment in the context of Council Directive 96/82/EC – Report by Technical Working Group 7*, a cura di Michalis Christou, Ufficio rischi di incidenti rilevanti, Istituto dei sistemi, dell'informatica e della sicurezza, Centro comune di ricerca, aprile 2000.

assenza di dati scientifici completi, appare opportuno stabilire quantità limite di un ordine di grandezza inferiore rispetto alle sostanze “molto tossiche”.

L'aumento proposto avrà un effetto positivo poiché escluderà dal campo di applicazione della Seveso II alcuni stabilimenti (ad esempio ospedali e istituti di ricerca) che non rientrano tra quelli a cui erano dirette in origine le disposizioni della direttiva.

### 2.3.2. *Sostanze pericolose per l'ambiente*

Sulla base dell'analisi degli incidenti ambientali che in passato hanno visto implicate sostanze pericolose per l'ambiente e tenuto conto di altre considerazioni scientifiche, il TWG 7 ha formulato le seguenti conclusioni principali:

- molti incidenti con conseguenze ambientali gravi hanno visto coinvolte sostanze pericolose per l'ambiente assegnate alle frasi di rischio R50, R50/53 ed R51/53. La relazione contiene esempi di incidenti verificatisi in passato e insegnamenti tratti dalla loro analisi;
- quantità relativamente piccole di tali sostanze hanno spesso causato danni ambientali gravi;
- i prodotti petroliferi, benché implicati più spesso di altre sostanze in incidenti con conseguenze ambientali, causano meno danni a parità di quantità.

Sulla base di queste conclusioni, la Commissione propone di:

- modificare la denominazione “Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali” di cui all'allegato I, parte 1, in “Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte, b) cheroseni, c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione) e sostanze petrolifere con intervalli di ebollizione simili” allo scopo di includere i distillati medi e pesanti del petrolio, e parallelamente ridurre da 5 000 a 2 000 tonnellate le quantità limite ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 e da 50 000 a 5 000 tonnellate le quantità limite ai fini dell'applicazione dell'articolo 9;
- ridurre le quantità limite assegnate alle sostanze di cui al punto 9 i) dell'allegato I, parte 2 (frase di rischio R50, compresa la frase R50/53) da 200 a 100 tonnellate ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7, e da 500 a 200 tonnellate ai fini dell'applicazione dell'articolo 9;
- ridurre le quantità limite assegnate alle sostanze di cui al punto 9 ii) dell'allegato I, parte 2 (frasi di rischio R51/53) da 500 a 200 tonnellate ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7, e da 2 000 a 500 tonnellate ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.

La relazione presenta anche una stima del numero di stabilimenti che rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva nei diversi scenari previsti per le quantità limite. La Commissione ritiene che la proposta formulata tenga conto sia di considerazioni scientifiche che di osservazioni

pragmatiche, e quindi garantisca una più efficace protezione dell'ambiente salvaguardando comunque la fattibilità amministrativa all'interno degli Stati membri.

#### **2.4. Modifiche redazionali**

Nell'allegato I della direttiva Seveso II sono rilevabili alcune lievi imprecisioni e ambiguità. Nell'ambito della modifica della direttiva appare quindi opportuno apportare alcune modifiche redazionali al testo di tale allegato al fine di correggerne o chiarirne il contenuto. Queste modifiche non altereranno il campo di applicazione della direttiva né la sua applicazione.

##### *2.4.1. Nota 3 b) 1), secondo trattino dell'allegato I, parte 2*

Nella frase, ripresa direttamente dalla prima direttiva Seveso, è stata omessa per errore la parola "preparati". Ovviamente, si intende riferire la definizione sia alle sostanze che ai preparati. Si propone quindi di modificare nel modo seguente la nota 3 b) 1), secondo trattino dell'allegato I, parte 2:

"- le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55°C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;"

##### *2.4.2. Nota 3 c) 2) dell'allegato I, parte 2*

Una parte del testo attuale di questa nota è ridondante perché la sostanza specificata "*gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale*" figura già nell'allegato I, parte 1 con quantità limite di 50/200 tonnellate. Per eliminare ogni possibile fraintendimento, è necessario precisare che le quantità limite per le sostanze estremamente infiammabili dell'allegato I, parte 2 si applicano solo quando le sostanze sono allo stato gassoso.

Un altro aspetto che la direttiva originaria non chiarisce riguarda gli stati supercritici, che presentano la maggior parte delle proprietà dei gas ma a cui normalmente non si applica il termine "gassoso". Appare opportuno eliminare questa ambiguità precisando che la definizione si applica anche a questi stati.

Si propone quindi di modificare nel modo seguente la nota 3 c) 2) dell'allegato I, parte 2:

"2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico."

##### *2.4.3. Nota 3 c) 3) dell'allegato I, parte 2*

Nella proposta di direttiva Seveso II, all'inizio della nota è stata omessa per errore la parola "infiammabili", che invece era chiaramente prevista. Se questa imprecisione non fosse corretta, anche l'acqua surriscaldata rientrerebbe nella categoria delle sostanze "estremamente infiammabili", il che naturalmente non è nelle intenzioni della direttiva.

Si propone quindi di modificare nel modo seguente la nota 3 c) 3) dell'allegato I, parte 2:

“3) le sostanze e i preparati liquidi *infiammabili* mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.”

### **3. BASE GIURIDICA**

La proposta si fonda sull'articolo 175, paragrafo 1 (procedura di cooperazione) del trattato CE, che è la base giuridica specifica della politica comunitaria in materia di ambiente.

### **4. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE**

(testo da stilare dopo la consultazione di tutte le parti interessate)

Progetto di proposta di

**DIRETTIVA ../.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>2</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.
- (2) È necessario ampliare il campo di applicazione della direttiva alla luce di recenti incidenti industriali e di studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio.
- (3) L'incidente di Baia Mare ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria possono provocare incidenti rilevanti; le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie<sup>4</sup> e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea<sup>5</sup> hanno perciò sottolineato la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva ai rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

---

1

....

2

....

3

....

4 COM (2000) 664 def.

5 COM (2001) 31 def.

- (4) L'incidente di Enschede ha dimostrato che il deposito e la fabbricazione di sostanze pirotecniche possono comportare pericoli rilevanti; di conseguenza le quantità limite assegnate a dette sostanze devono essere sensibilmente ridotte e la definizione di dette sostanze deve essere chiarita e semplificata nella direttiva.
- (5) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri indicano che è opportuno ampliare l'elenco delle sostanze cancerogene e ridurre sensibilmente le quantità limite assegnate alle sostanze pericolose per l'ambiente di cui all'allegato I della direttiva.
- (6) Nell'ambito della modifica della direttiva, è opportuno apportare alcune modifiche redazionali all'allegato I al fine di correggerne o chiarirne il contenuto,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II) è così modificata:

- L'articolo 4, lettera e) è così modificato:  

**“e) all'estrazione di minerali in miniere e cave o mediante trivellazione per scopi di prospezione o coltivazione, ma non di deposito o lavorazione di sostanze pericolose;”**
- L'articolo 4, lettera f) è così modificato:  

**“f) alle discariche di rifiuti ad eccezione dei bacini di decantazione o delle dighe impiegati nell'ambito della preparazione dei minerali.”**
- L'elenco delle sostanze cancerogene e le relative quantità limite di cui all'allegato I, parte 1 sono così modificati:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	Quantità limite (tonnellate)	
Sostanze pericolose	ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 9
... ..	...	...
Le seguenti sostanze CANCEROGENE:  4-amminobifenile e/o suoi sali, acrilammide, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetildrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3 propansultone e 4-nitrodifenile	0,5	2

.....	...	...
-------	-----	-----

4. La sostanza specificata “Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali” e le relative quantità limite di cui all’allegato I, parte 1 sono così modificate:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
	Quantità limite (tonnellate)	
Sostanze pericolose	ai fini dell’applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell’articolo 9
.....	...	...
<b>Prodotti petroliferi:</b>		
a) benzine e nafta,	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>
b) cheroseni,		
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione) e sostanze petrolifere con intervalli di ebollizione simili		
.....	...	...

5. Le quantità limite per la categoria 4 (sostanze classificate come esplosive) di cui all’allegato I, parte 2 sono così modificate:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	
	Quantità limite (tonnellate)		
	della sostanza pericolosa		
Sostanze pericolose classificate come	ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4		
	ai fini dell’applicazione		
	degli articoli 6 e 7	dell’articolo 9	
...	.....	...	
4.	ESPLOSIVE [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 2 a)] o <b>PIROTECNICHE</b> [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 2 c)] Cfr. anche nota 2 d)	<b>5</b>	<b>20</b>
5.	<b>ALTAMENTE</b> ESPLOSIVE [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 2 b)] Cfr. anche nota 2 d)	<b>1</b>	<b>5</b>
...	.....	...	...

6. La categoria 9 (sostanze pericolose per l’ambiente) di cui all’allegato I, parte 2 è così modificata:



Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
		Quantità limite (tonnellate)	
		della sostanza pericolosa	
Sostanze pericolose classificate come		ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4	
		ai fini dell'applicazione	
		degli articoli 6 e 7	dell'articolo 9
...	...	...	...
9.	SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:  i) R50: «Molto tossico per gli organismi acquatici» (compresa frase R50/53)  ii) R51/53: «Tossico per gli organismi acquatici» e «Può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico»	100  200	200  500
...	...	...	...

7. La nota 2 dell'allegato I, parte 2 è così modificata:

**“a) Per sostanza o preparato «esplosivo» si intende una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase che descrive il rischio R 2) e che non rientra nella definizione di cui alla nota 2 b), o che è assegnato alla divisione 1.3 o 1.4 ai sensi della parte II della direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico l'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle normative degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (sistema di classificazione ADR/ONU)<sup>6</sup>.**

**b) Per sostanza o preparato «altamente esplosivo» si intende una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase che descrive il rischio R 3), o che è assegnato alla divisione 1.1 o 1.2 ai sensi della parte II della direttiva 96/86/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico l'allegato A della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle normative degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (sistema di classificazione ADR/ONU)<sup>7</sup>.**

**c) Per sostanza pirotecnica si intende una sostanza (o una miscela di sostanze) destinata a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute non detonanti.**

**d) Nel caso di oggetti contenenti sostanze o preparati esplosivi, altamente esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'oggetto è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero oggetto è considerato, a seconda dei casi, esplosivo, altamente esplosivo o pirotecnico.”**

8. La nota 3 b) 1), secondo trattino dell'allegato I, parte 2 è così modificata:

**“- le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55°C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;”**

<sup>6</sup> GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43.

<sup>7</sup> GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43.

9. La nota 3 c) 2) dell'allegato I, parte 2 è così modificata:

“2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) **e che sono allo stato gassoso o supercritico.**”

10. La nota 3 c) 3) dell'allegato I, parte 2 è così modificata:

“3) le sostanze e i preparati liquidi **infiammabili** mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.”

## *Articolo 2*

### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## *Articolo 3*

### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..... ,

*Per il Parlamento europeo*  
*La Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*